PIANO di EMERGENZA ed EVACUAZIONE

MOF – MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI FONDI

PEE
Rev.03 del 07/10/2025

(redatto ai sensi del D.LGS. 81/2008 E S.M.I., D.M.. 02/09/202, DM. 03/09/2021)

MOF S.c.p.a.
Sede Legale
Viale Piemonte, 1
04022 – Fondi (LT)
P.IVA 01704320595

Attività:

SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEL CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI

(Il Datore di Lavoro)	**(Il Medico Competente)**
(Dott. Vincenzo ADDESSI)	(Dott. ssa Mariasilvia Marrocco*)*
(Il Responsabile del SPP)	**(Il Rappresentante dei Lavoratori RLS)**
(Dott. Ing. *Giuseppe VENDITTI*)	(Dott. ssa Manuela LA ROCCA)
(Il Responsabile della Gestione delle Emergenze)	
(Dott. Roberto SEPE)	

Indice del documento

0. INTRODUZIONE / PREMESSA 4
1. GENERALITÀ 5
1.1 Caratterizzazione del sito 5
1.2 Modalità di gestione del documento 8
2. ESTRATTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO 9
3. MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 21
3.1 Organizzazione generale (Organigramma) 21
3.2 Responsabilità, Figure e Mansioni per l'emergenza 22
3.2.1 Responsabile della Gestione delle Emergenze 23
3.2.2 Servizio di prevenzione e protezione antincendio (Squadra antincendio) 23
3.2.3 Personale addetto al primo soccorso e assistenza disabili (Squadra primo soccorso) 24
3.2.4 Addetto alle comunicazioni esterne 24
3.2.5 Accessibilità dei soccorsi 24
3.2.6 Presidio dell'ingresso 25
3.2.7 Squadra di emergenza 25
3.2.8 Sostituti responsabili e gestione delle assenze 26
3.3 Rapporti (Comunicazione e collaborazione) con i servizi di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza 26
3.3.1 Collaborazione con i Vigili del Fuoco 26
3.4 Informazioni preliminari e comportamentali, Allarmi, Comunicazioni e Istruzioni 27
3.4.1 Allarme 27
3.4.2 Livelli di Allarme 27
3.4.3 Segnaletica di sicurezza, definizioni e comportamenti 28
4. MISURE DI EMERGENZA DA ATTUARE IN CASO DI PRIMO SOCCORSO 32
4.1 Presidi sanitari e attrezzature 32
4.2 Modalità di attuazione 32
4.3 Gestione emergenza sanitaria 33
4.4 Trasporto di persone non completamente abili 35
5. MISURE DI PREVENZIONE INCENDI 37
5.1 Buone norme di prevenzione incendi 37
5.2 Principali cause degli incendi e indicazioni di prevenzione 38

6. MISURE DI EMERGENZA DA ATTUARE IN CASO DI LOTTA ANTINCENDIO 42
6.1 Presidi antincendio 42
6.2 Impianti e dispositivi (mezzi di estinzione) per la lotta antincendio 42
6.3 Modalità di attuazione (organizzative e gestionali) 42
6.3.1 Stato di Allarme 42
6.3.2 Modalità di Evacuazione 43
6.3.3 Esercitazioni antincendio 43
6.3.4 Messa in sicurezza degli impianti 44
7. MISURE DI EMERGENZA DA ATTUARE IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE 44
7.1 Emergenza Incendio 45
7.2 Altre Emergenze – dovute a fattori esterni 45
7.2.1 Terremoto 45
7.2.2 Allagamento 46
7.2.3 Tromba d'aria 46
7.2.4 Caduta aeromobile 46
7.2.5 BlackOut (improvvisa e prolungata mancanza di energia elettrica) 46
7.2.6 Minaccia armata / presenza di folle 47
7.3 Altre Emergenze – dovute a fattori interni 47
7.3.1 Esplosione 47
7.3.2 Sversamenti di sostanze 47
7.3.3 Non funzionamento /errato funzionamento ascensori 47
7.3.4 Infortunio / Malore 47
8. ALLEGATI 48
9. REVISIONI 48

0. INTRODUZIONE / PREMESSA

Lo scopo del presente documento è quello di definire e regolamentare le attività necessarie per la gestione delle emergenze, all'interno del MOF - Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi sito in Viale Piemonte, 1 e si prefigge pertanto di contenere le necessarie informazioni per poter gestire nel migliore dei modi un'emergenza, il primo soccorso e garantire la sicurezza della vita umana, l'incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell'ambiente. Tale documento ha ragioni anche di carattere normativo, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 (art. 18 comma 1 lettere h) e t) e dell'art. 5 del D.M. 10.03.1998. L'obiettivo primario della gestione delle emergenze è di garantire l'incolumità delle persone e dei beni, intervenendo in maniera rapida e puntuale nella zona di emergenza. Il presente Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE), abbinato alle specifiche planimetrie esposte nei luoghi di lavoro, contiene, oltre alle misure di tipo tecnico-operativo, elementi sintetici comportamentali (Procedure Operative / Istruzioni) da porre in essere per:

- Personale interno diretto: personale dipendente della MOF S.c.p.a.;
- Personale interno, che frequenta l'area mercato, così classificato:
    - Operatori Concessionari titolari di stand/spazio commerciale e proprio personale dipendente compreso i soci delle cooperative agricole concessionarie;
    - Operatori concessionari di altri locali e/o servizi ricompresi all'interno del MOF compreso il proprio personale dipendente e/o associato o consorziato;
    - Soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di mediazione;
    - Soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di movimentazione merci conto/terzi;
    - Acquirenti di prodotti ortofrutticoli;
    - Fornitori e/o conferitori di prodotti ortofrutticoli;
    - Visitatore Occasionale: qualsiasi persona che a diverso titolo accede occasionalmente;
    - Visitatore Abituale: lavoratori autonomi, liberi professionisti o prestatori di opera, personale di imprese fornitrici, con contratto di fornitura, per il quale si prevede una presenza frequente;
    - Trasportatore: persone con mezzi destinati alle operazioni di carico e scarico all'intero delle aree comuni oppure presso i diversi operatori concessionari.
- Addetti alla gestione delle emergenze;

Il presente documento (PEE) costituisce la revisione 02. La revisione è stata elaborata e redatta sulla base di interviste effettuate al personale della MOF Scpa, dei rilievi effettuati in loco dal Dott. Ing. Giuseppe VENDITTI, nonché sulla base della documentazione esistente internamente all'azienda e delle linee guida pubblicate dagli enti nazionali di riferimento in tema di salute e sicurezza e gestione delle emergenze.

Quando nel presente documento si parla di emergenza, si intende il verificarsi di una situazione anomala (come ad esempio un terremoto, un'inondazione, un'esplosione, il rilascio di una sostanza pericolosa, un incendio ecc) che è strettamente connessa a pericoli per certi versi prevedibili e di tipo grave, immediato ed inevitabile.

1. GENERALITÀ

1.1 Caratterizzazione del sito

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEL CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI	
Denominazione:	MOF S.c.p.a.
Indirizzo:	Viale Piemonte, 1 – Fondi (LT)
Superficie:	335 ettari
Confini:	Sud: Ferrovia Nord: Viale Piemonte Est: Abitazioni e servizi Rete Ferroviaria Italiana Ovest: Via Madonna delle Grazie
Accessi	L'accesso è consentito da: • Viale Piemonte, 1 – Fondi (LT) **In caso di necessità, è consentito l'ingresso attraverso:** • Viale Piemonte, 1 – Fondi (LT) • Via Carrera – Fondi (LT) • Viale Piemonte – Fondi (LT) (varco vecchio Ingresso Mercato)

Tabella 1 - Descrizione attività

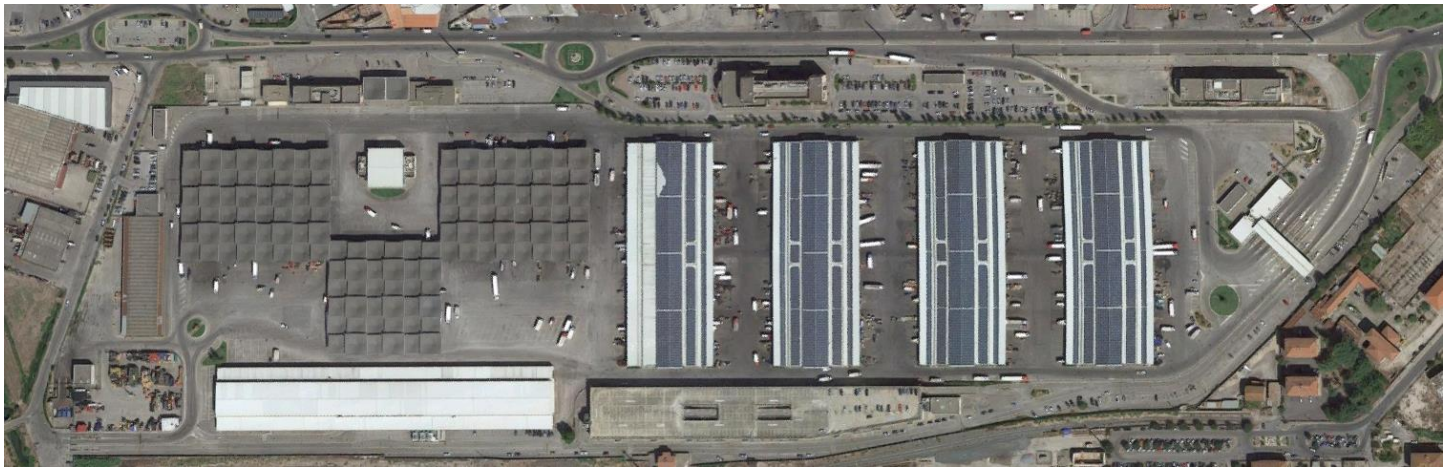

Figura 1 - Vista aerea Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi

Composizione del sito:	Il Centro Agroalimentare all'Ingrosso di Fondi si compone dei seguenti corpi: • Padiglione A • Padiglione B • Padiglione C • Padiglione D • Padiglione E • Padiglione F • Padiglione G • Piattaforma • Centro Ingressi

	• Centrale frigo • Isola Ecologica • Deposito imballaggi • Isola delle centrali con i servizi tecnici • Sala polivalente • Edificio grossisti • Parcheggi dei dipendenti, concessionari e acquirenti • Pertinenze e aree verdi
Viabilità	È presente un sistema di viabilità veicolare (regolamentato esclusivamente da cartellonistica verticale ed orizzontale) del tipo: a) all'interno dell'area mercato è di tipo ad anello lungo il perimetro esterno dell'area commerciale, con la presenza di incroci per lo smistamento del traffico per consentire la penetrazione carrabile tra i diversi padiglioni; b) per l'area dove insiste il centro direzionale, esterno all'area mercato, è presente un sistema ad anello che circonda il fabbricato. In merito ai sensi di percorrenza, la situazione è così configurata: • doppio senso di marcia a 2 corsie per il sistema ad anello del mercato. • unico senso di marcia a una sola corsia tra i padiglioni. È prevista una viabilità interna anche all'interno dei padiglioni caratterizzata da: • traffico pedonale • mezzi meccanici di sollevamento per la merce. Sono state realizzate corsie preferenziali per il traffico dei carrelli.
Aree di sosta	All'interno dell'area sono dislocate uniformemente aree dedicate a sosta/parcheggio a servizio di ciascuno degli edifici. All'esterno del perimetro del mercato, in prossimità del Centro Ingressi, è presente un parcheggio anche per la lunga sosta.
Impiantistica	All'interno dell'area sono displicate: • Cabine di trasformazione • Locale pompe antincendio • Gruppi elettrogeni • Gruppi frigo • Torri evaporative • UTA • Ascensori

Tabella 2 – Descrizione attività

CARATTERISTICHE LUOGO/EDIFICO/LOCALE	
Luogo/Edifico/Locale	**Uscite di emergenza**
Padiglione A	Stand: • Piano Primo: scala interna a servizio di ogni singolo stand; • Piano Terra: lato di carico/scarico; uscita lato galleria di commercializzazione. Padiglione: • galleria di commercializzazione: 2 uscite poste su entrambi i lati (Nord – Sud); 3 uscite poste su entrambi i lati (Est – Ovest) di cui 2 in corrispondenza dei varchi piccoli e 1 in corrispondenza varco grande.
Padiglione B	Stand: • Piano Primo: scala interna a servizio di ogni singolo stand; • Piano Terra: lato di carico/scarico; uscita lato galleria di commercializzazione. Padiglione: • galleria di commercializzazione: 2 uscite poste su entrambi i lati (Nord – Sud); 3 uscite poste su entrambi i lati (Est – Ovest) di cui 2 in corrispondenza dei varchi piccoli e 1 in corrispondenza varco grande.
Padiglione C	Stand: • Piano Primo: scala interna a servizio di ogni singolo stand; • Piano Terra: lato di carico/scarico; uscita lato galleria di commercializzazione. Padiglione: • galleria di commercializzazione: 2 uscite poste su entrambi i lati (Nord – Sud); 3 uscite poste su entrambi i lati (Est – Ovest) di cui 2 in corrispondenza dei varchi piccoli e 1 in corrispondenza varco grande.
Padiglione D	Stand: • Piano Primo: scala interna a servizio di ogni singolo stand; • Piano Terra: lato di carico/scarico; uscita lato galleria di commercializzazione. Padiglione: • galleria di commercializzazione: 2 uscite poste su entrambi i lati (Nord – Sud); 3 uscite poste su entrambi i lati (Est – Ovest) di cui 2 in corrispondenza dei varchi piccoli e 1 in corrispondenza varco grande.
Padiglione E	Stand: • Piano Terra: lato di carico/scarico; uscita lato galleria di commercializzazione. Padiglione: • galleria di commercializzazione: 2 uscite poste su entrambi i lati (Est - Ovest); 2 uscite poste su entrambi i lati (Nord - Sud) in corrispondenza del varco centrale.
Padiglione F	Stand: • Piano Terra: lato di carico/scarico; uscita lato galleria di commercializzazione. Padiglione: • galleria di commercializzazione: 2 uscite poste su entrambi i lati (Est - Ovest);
Padiglione G	Stand: • Piano Terra: lato di carico/scarico; uscita lato galleria di commercializzazione. Padiglione: • galleria di commercializzazione: 2 uscite poste su entrambi i lati (Est - Ovest); 2 uscite poste su entrambi i lati (Nord - Sud) in corrispondenza del varco centrale.
Piattaforma	6 uscite lato Sud. 1 uscita lato Ovest. 1 uscita lato Est. 4 uscite lato Nord.
Centro Ingressi	2 uscite lato Ovest. 2 uscite lato Est.
Centrale frigo	1 uscita lato Nord. 1 uscita lato Sud. 1 uscita lato Est.
Isola Ecologica	Spazio a cielo aperto. 2 uscite di cui la prima posta lato varco via Carrera e la seconda lato grossisti.
Deposito imballaggi	Spazio a cielo aperto. 2 uscite di cui la prima posta lato grossiti e la seconda lato

	piattaforma.
Isola delle centrali con i servizi tecnici	Spazio a cielo aperto. Locale gruppi frigo presenta 1 uscita lato Sud.
Sala polivalente	2 uscite lato Nord. 2 uscite lato Est. 2 uscite lato Ovest.
Edificio grossisti	Stand: • Piano Terra: lato di carico/scarico;
Parcheggi dei dipendenti, concessionari e acquirenti	3 uscite lato Sud. 2 uscite lato Est. 2 uscite lato Ovest.
Pertinenze e aree verdi	n.a.

Tabella 3 – Caratteristiche Luogo/Edificio/Locale

ATTIVITÀ SPECIFICHE DPR 151/2011	
Attività 69.3.C	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda, comprensiva dei servizi e depositi, superiore a 1500 m2
Attività 2.1.B	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità > 50 Nm3/h e fino a 2,4 MPa
Attività 12.1.A	Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 m3 (esclusi liquidi infiammabili)
Attività 49.3.C	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 700 kW
Attività 65.2.C	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.
Attività 70.2.C	Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda superiore a 3000 m2
Attività 75.4.C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie superiore a 3000 m2

Tabella 4 - Attività DPR 151/2011

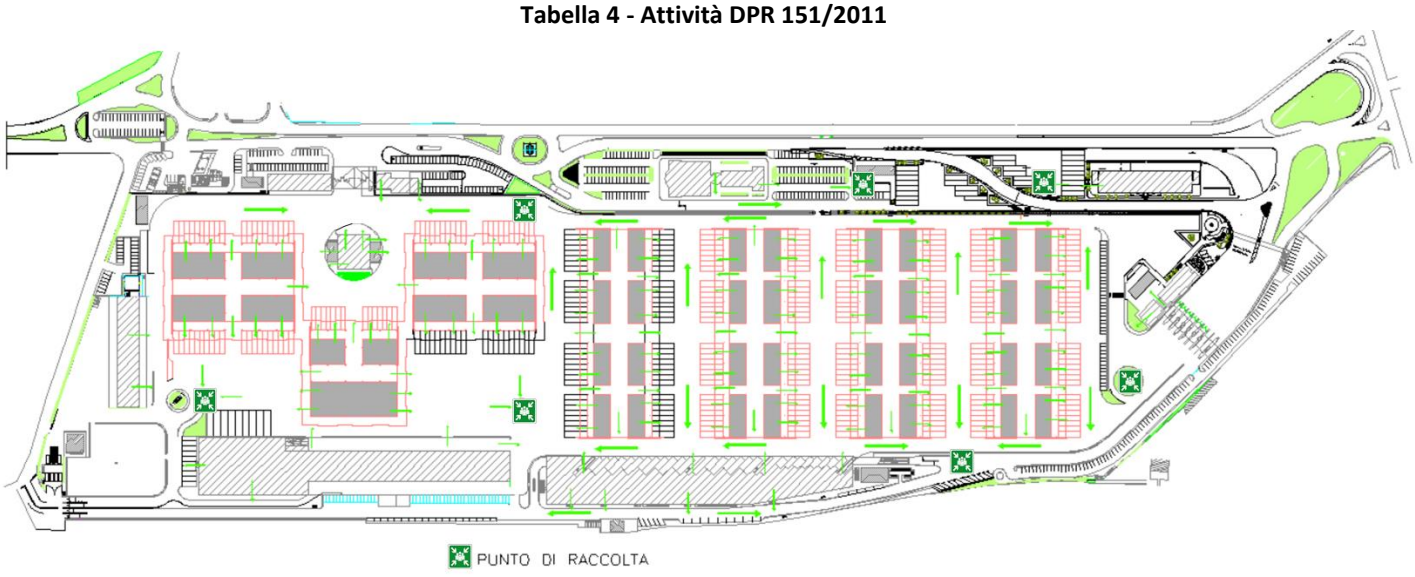

Figura 2 - Indicazione Percorsi esterni e Punto di Raccolta

1.2 Modalità di gestione del documento

Il Piano di Evacuazione ed Emergenza è distribuito in forma controllata e custodito da parte della MOF S.c.p.a. e del Servizio di Prevenzione e Protezione e tenuto a disposizione per la consultazione degli organi di vigilanza, di eventuali aziende e/o ditte esterne che operano all'interno.

Le procedure di emergenza descritte nel suddetto documento sono illustrate in occasione delle esercitazioni di

simulazione incendio e per la prova generale di evacuazione.

Il documento viene sistematicamente aggiornato a seguito di variazioni dei fattori assunti per la redazione dello stesso, quali configurazione degli ambienti, integrazione e/o variazione dei soggetti deputati alla gestione delle emergenze, ecc. Contestualmente alle modifiche e/o aggiornamenti del suddetto documento, viene organizzata una riunione in cui vengono illustrate ai lavoratori le procedure di emergenza ed effettuate le prove di evacuazione.

2. ESTRATTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
   u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima*, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo*:

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

SEZIONE IV – INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626*(*N*)*.

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 43 - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *t)*, il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*;
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera *b*), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. *Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.*
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 45 - Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388*(N)* e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Articolo 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139*(N)* e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente Decreto, i Ministri dell'interno, *del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998*(N)*.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera *h)*, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139*(N)*, con Decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo Decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente Decreto Legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139*(N)*. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

SEZIONE VII – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Articolo 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal Decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite:

a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;

b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

CAPO II – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

SEZIONE II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. Il datore di lavoro:

f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;

CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

SEZIONE II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 258 - Formazione dei lavoratori

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

f) le procedure di emergenza;

TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 271 - Valutazione del rischio

5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

2. In particolare, il datore di lavoro:
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;

Articolo 277 - Misure di emergenza

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'*ALLEGATO LI e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto, sia durante il normale ciclo sia nell'eventualità di un'emergenza in atto*.

ALLEGATO I - GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;

Allegato IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1. Ambiente di lavoro

1.5 Vie e uscite di emergenza

1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:
1.5.1.1. *via di emergenza*: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
1.5.1.2. *uscita di emergenza*: passaggio che immette in un luogo sicuro;
1.5.1.3. *luogo sicuro*: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;
1.5.1.4. *larghezza di una porta o luce netta di una porta*: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).
1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da

parte dei lavoratori.
1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause , fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, quando sono presenti lavoratori in azienda*, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza*
1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza. In quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire l a caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.
1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

1.6. Porte e portoni
1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5.
1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

1.7. Scale
1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini

devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.

ALLEGATO XXIV - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualità di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa.

ALLEGATO L (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera *d)*, articolo 295, commi 1 e 2) - **A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE**.

2. Misure di protezione contro le esplosioni.

2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:

c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.

DM 03 settembre 2021

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 1 – Oggetto - Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 2 - Valutazione dei rischi di incendio

La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e

complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 3 - Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Articolo 4 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni

di
cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.

Articolo 5 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO I - CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO.

1.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio.
2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
Nota Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell'elenco dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
Nota Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.
b) con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
Nota Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2.
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

1.2 – TERMINI E DEFINIZIONI

1. I termini, le definizioni e i simboli grafici utilizzati nel presente allegato sono quelli del capitolo G.1 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.

1.3 – VALUTAZIONE DEL RISCJIO INCENDIO

1. Deve essere effettuata la valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.
Nota La valutazione del rischio d'incendio rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato.
2. La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:
a) individuazione dei pericoli d'incendio;
Nota Ad esempio, si valutano: sorgenti d'innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive.
b) descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
Nota Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore.
c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
d) individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;

f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
Nota Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure, …).
Nota In base alla specificità del luogo di lavoro (es. numero degli occupanti esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati, …) potrebbe essere necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri (es. compartimentazione degli ambiti, interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell'incendio, impiego di impianti di rivelazione ed allarme incendio, …).

1.4 – STRATEGIA ANTINCENDIO

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono quelle indicate di seguito.
2. Il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.
3. L'applicazione della normazione tecnica volontaria citata nel presente allegato (es. norme ISO, IEC, EN, UNI, CEI, …) conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non è obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari.

1.4.1 – Compartimentazione

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, al fine di limitare la propagazione dell'incendio, possono essere adottate le seguenti misure:
a) verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;
b) all'interno del luogo di lavoro, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

1.4.2 – Esodo

1. La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza.
Nota Ad esempio, si considera luogo sicuro la pubblica via. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d'esodo, senza rientrare nel compartimento in esame

1.4.2.1 - Caratteristiche del sistema d'esodo

1. Tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2. In generale, il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con le vie d'esodo.
Nota Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.
3. Le porte installate lungo le vie d'esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4. Se l'attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell'esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5. Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
6. Lungo le vie d'esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l'illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.
Nota Per la progettazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838

1.4.2.2 - Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo

1. L'affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a 0,7 persone/m2 per la superficie lorda del locale stesso.
2. Può essere dichiarato un valore dell'affollamento inferiore a quello determinato come previsto al comma 1 se il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d'esercizio dell'attività.

1.4.2.3 - Progettazione del sistema d'esodo

1. Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio, devono essere previste almeno due vie d'esodo indipendenti, per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio.
2. È ammessa la presenza di corridoi ciechi con lunghezza del corridoio cieco Lcc ≤ 30 m.
3. È ammessa una lunghezza del corridoio cieco Lcc ≤ 45 m nel caso in cui sia previsto uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi:
a) installazione di un IRAI dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C;
Nota La funzione A, rivelazione automatica dell'incendio, deve sorvegliare tutte le aree del luogo di lavoro.
b) altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco ≥ 5 m.
4. Nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco, è ammessa una sola via d'esodo.
5. Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell'incendio, almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività deve essere Les ≤ 60 m.
Nota Il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento o suddiviso in compartimenti in esito alle risultanze della valutazione del rischio, come indicato in 4.1
6. L'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d'esodo, in presenza di uno dei seguenti casi:
a) da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato;
b) da ambiti ove vi sia presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …);
c) secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
7. La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2 m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza ≤ 80 mm.
8. La larghezza di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali deve essere ≥ 900 mm. Sono ammessi:
a) varchi di larghezza ≥ 800 mm;
b) varchi di larghezza ≥ 700 mm, per affollamento del locale ≤ 10 occupanti;
c) varchi di larghezza ≥ 600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
9. In tutti i piani dell'attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali, deve essere possibile esodo orizzontale verso luogo sicuro o spazio calmo.

1.4.3 – Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:
a) adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
Nota Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, …).
b) verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;
c) mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, …);
d) attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;

Nota Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

e) apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, …);

f) gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, …), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).

1.4.4 – Controllo dell'incendio

1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.

Nota Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l'installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869.

2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, …), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.

Nota I materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A.

3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, …).

4. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto devono essere collocati:

a) in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;

b) in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, …).

5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).

Nota L'impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un'improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l'orientamento degli occupanti durante l'esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.

6. Qualora sia previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all'uso previsto.

Nota Gli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, …) sono idonei all'utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d'acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche in tensione sino a 1000 V e alla distanza di 1 m.

7. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di una rete idranti.

8. Per la progettazione dell'eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi:

a) livello di pericolosità 1;

b) protezione interna;

c) alimentazione idrica di tipo singola.

Nota Per il livello di pericolosità 1 è consentita l'alimentazione promiscua.

1.4.5 – Rivelazione ed allarme

1. La rivelazione e la diffusione dell'allarme incendio è generalmente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti. Pertanto, nella gestione della sicurezza antincendio, devono essere codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:

a) al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;

Nota Generalmente l'allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, …) comunque percepibili da parte degli occupanti.

b) alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di

adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell'alimentazione elettrica, …).
2. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI).
Nota Per la progettazione dell'IRAI può essere impiegata la norma UNI 9795.
3. Qualora previsto, l'IRAI deve essere dotato delle seguenti funzioni principali:
- B, funzione di controllo e segnalazione;
- D, funzione di segnalazione manuale;
- L, funzione di alimentazione;
- C, funzione di allarme incendio.

Nota I segnali acustici di pre-allarme, qualora previsto, e di allarme incendio (funzione principale C) dovrebbero avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI 11744.
4. La funzione A di rivelazione automatica, se prevista, deve essere estesa almeno agli spazi comuni, alle vie d'esodo (anche facenti parte di sistema d'esodo comune) e agli spazi limitrofi, alle aree dei beni da proteggere ed agli ambiti a rischio specifico.

1.4.6 - Controllo di fumi e calore

1. Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro deve essere possibile smaltire fumi e calore in caso d'incendio.
2. Lo smaltimento dei fumi e del calore deve essere garantito attraverso la presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi (es. finestre, lucernari, porte, …) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
3. Le modalità di apertura in caso di incendio delle aperture di smaltimento di fumo e calore devono essere considerate nella pianificazione di emergenza.

1.4.7 - Operatività antincendio

1. Deve essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza ≤ 50 m dagli accessi dell'attività, oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio.
Nota Fra le misure specifiche di operatività antincendio possono essere previsti accessi protetti a tutti i piani dell'attività, disponibilità di agenti estinguenti per i soccorritori.

1.4.8 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1. Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, …) devono essere realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte.
2. Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

D.M. 388/2003

" Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (*pubblicato in G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004*)"

Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del
presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.
4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

Art. 4.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

3. MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

3.1 Organizzazione generale (Organigramma)

L'organizzazione interna prevede una suddivisione del personale secondo le specifiche riportate di seguito:

Datore di Lavoro:	Dott. Vincenzo ADDESSI
Dirigenti:	Dott. Gianluca NOTARI Dott. Roberto SEPE
Responsabile del SPP:	Dott. Ing. Giuseppe VENDITTI
Medico Competente:	Dott.ssa Mariasilvia MARROCCO
Rappresentante Lavoratori per la Salute, Sicurezza e Ambiente:	Dott. ssa Manuela LA ROCCA

Tabella 5 – Organigramma generale

3.2 Responsabilità, Figure e Mansioni per l'emergenza

Sono stati designati incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Definiscono l'organizzazione specifica per la gestione delle emergenze che risulta composta secondo le figure di seguito richiamate:

- Responsabile della Gestione delle Emergenze
- Personale addetto alla prevenzione e lotta antincendio (Squadra antincendio);
- Personale addetto al primo soccorso (Squadra primo soccorso);
- Addetti Assistenza Disabili;
- Squadra di Emergenza.

Personale addetto alla gestione dell'emergenza e lotta antincendio (Squadra di Emergenza): La squadra antincendio è costituita dal personale dell'associazione Falchi di Pronto Intervento, associazione aderente al sistema nazionale di Protezione Civile, presente con presidio permanente di Protezione Civile, all'interno del Centro Agroalimentare all'Ingrosso di Fondi.

Personale addetto al primo soccorso (Squadra Primo Soccorso): La squadra Primo Soccorso è costituita dal personale Italpol Servizi Fiduciari S.r.l. che giornalmente effettua attività di vigilanza all'interno del Centro Agroalimentare all'Ingrosso di Fondi oltre ai sanitari della Formia Soccorso ubicati, con la loro sede operativa, all'interno del Centro Agroalimentare all'Ingrosso di Fondi.

Squadra di Emergenza e Mansioni specifiche per ogni operatore:

SQUADRA DI EMERGENZA		
Mansione	**Cognome e Nome degli Addetti**	
	Incaricato	**1° Sostituto**
COORDINATORE DELLE EMERGENZE	Dott. Roberto Sepe	Dott. Vincenzo Addessi
SEZIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	Ditta di manutenzione esterna	
MESSA AL SICURO DELLE PERSONE E LOTTA ANTINCENDIO	Falchi di Pronto Intervento	
PRIMO SOCCORSO e ASSISTENZA DISABILI	Personale Italpol Servizi Fiduciari S.r.l.	

CHIAMATA DEI SOCCORSI ESTERNI	Personale Italpol Servizi Fiduciari S.r.l.
VERIFICA ACCESSIBILITA' DEI SOCCORSI	Personale Italpol Servizi Fiduciari S.r.l.
ATTESA DEI SOCCORSI	Personale Italpol Servizi Fiduciari S.r.l.
PRESIDIO DELL'INGRESSO	Personale Italpol Servizi Fiduciari S.r.l.
RAPPORTI CON I MEDIA	Dott. Roberto Sepe - Dott. Vincenzo Addessi

Tabella 6 - Squadra di Emergenza e Mansioni specifiche

3.2.1 Responsabile della Gestione delle Emergenze

Sovrintende e coordina tutte le azioni da intraprendere durante un'emergenza. In particolare, si occupa di coordinare le attività degli addetti alla gestione delle emergenze presenti nel MOF - Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi.

Di seguito alcuni dei principali compiti e modalità di comportamento che spettano e competono al Responsabile della gestione delle emergenze:

- Alla vista o notizia di una emergenza, stimarne l'entità;
- Se l'emergenza è gestibile dalla squadra di emergenza interna all'azienda, recarsi sul posto dell'evento per intervenire e/o coordinare gli addetti all'emergenza;
- Attivare (o far attivare) lo stato di allerta (allarme);
- Se non ci sono addetti della squadra emergenze sul posto, chiamarli immediatamente;
- Se si ravvede l'aggravarsi del pericolo, il coordinatore deve attivare (o far attivare) l'allarme per segnalare la necessità di evacuazione.
- Se l'emergenza è gestita e conclusa, disporre la ripresa dell'attività;
- Se l'emergenza si aggrava, attivare la procedura di chiamata dei soccorsi esterni;
- Chiedere la messa in sicurezza degli impianti;
- Qualora siano stati attivati i soccorsi esterni, chiedere di provvedere all'accessibilità degli stessi;
- Per emergenze che possono esporre a pericolo chiunque acceda all'interno dell'area del Mercato ortofrutticolo di Fondi (es. incendio, allagamento) far presidiare l'ingresso del MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi, affinché non accedano persone non addette all'intervento;
- All'arrivo dei soccorritori esterni fornire eventuali informazioni utili e, qualora richiesto, collaborare.

3.2.2 Servizio di prevenzione e protezione antincendio (Squadra antincendio)

Il servizio di prevenzione e protezione antincendio è costituito dal personale addetto alla prevenzione e lotta antincendio (regolarmente formato secondo le indicazioni date dagli artt. 6 e 7 del D.M. 10/03/1998). Il servizio di prevenzione e protezione antincendio ha il compito di prevenire e combattere gli incendi sulla base delle indicazioni ricevute dal Responsabile della Gestione delle Emergenze. In particolare, all'ascolto del segnale d'allarme, al rilevamento diretto dell'emergenza o su segnalazione da parte di altre persone, e comunque in caso di condizioni di

emergenza, dovranno recarsi sul posto dell'evento e partecipare alle attività di gestione dell'emergenza, secondo le indicazioni fornitegli tramite la formazione ricevuta.

Di seguito uno dei principali compiti e modalità di comportamento che spettano e competono al personale addetto alla lotta antincendio:

- Intervento mediante l'utilizzo di sistemi di protezione attiva (estintori, idranti, ecc…) al fine di eliminare o limitare l'emergenza;

3.2.3 Personale addetto al primo soccorso e assistenza disabili (Squadra primo soccorso)

Designati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di primo soccorso. Il personale addetto al primo soccorso è costituito dagli addetti, regolarmente formati secondo le indicazioni date dagli art. 4 del D.M. 388/2003.

In base alle indicazioni ricevute dal Responsabile della Gestione delle Emergenze, in caso di condizioni di emergenza, il personale della squadra di primo soccorso dovrà recarsi sul posto dell'evento e partecipare alle attività di primo intervento, secondo le indicazioni fornitegli tramite la formazione ricevuta.

Di seguito alcuni dei principali compiti e modalità di comportamento che spettano e competono al personale addetto al primo soccorso:

- Intervento mediante l'utilizzo di presidi sanitari per attuare le manovre di primo soccorso o cure del caso;
- Chiedere l'attivazione dei soccorsi esterni, nel caso in cui l'intervento effettuato risultasse insufficiente
- Salvaguardare le persone che possiedono un'inabilità temporanea o permanente.
- Messa in sicurezza del personale presente all'interno dei locali, mediante convogliamento verso il punto di raccolta;
- Trasporto di eventuali persone disabili presenti all'interno dell'unità produttiva;

3.2.4 Addetto alle comunicazioni esterne

È la persona che si attiva per tutte le comunicazioni da effettuare, in caso di emergenza, verso gli organi esterni di soccorso. I principali compiti sono:

- codificare la posizione/localizzazione dell'allarme, verificarne la ragione via telefonica e in ogni caso (di conferma allarme, assenza di risposta, falso allarme, etc) allertare il responsabile gestione delle emergenze e seguire le indicazioni dello stesso per allertare anche gli altri addetti della squadra emergenza;
- ricevere la segnalazione dell'emergenza (tramite segnalazione telefonica) e allertare il responsabile gestione delle emergenze e seguire le indicazioni dello stesso per allertare anche gli altri addetti della squadra emergenza;
- effettuare le chiamate d'emergenza ai soccorsi esterni (Vigili del fuoco, soccorso sanitario, Polizia);

3.2.5 Accessibilità dei soccorsi

L'addetto all'accessibilità dei soccorsi, dopo aver ricevuto indicazione di un'emergenza grave in corso e dopo aver

ricevuto indicazioni da parte del Responsabile della Gestione delle Emergenze, è incaricato di effettuare l'apertura del cancello / sbarra automatica, al fine di consentire l'accesso dei mezzi di soccorso esterni.

Nel caso in cui vi sia assenza di energia elettrica, lo stesso addetto dovrà provvedere all'apertura manuale della stessa.

L'addetto dovrà, poi, mantenersi presso gli accessi al fine di garantirne un presidio costante, così come descritto nel paragrafo successivo.

3.2.6 Presidio dell'ingresso

L'addetto all'accessibilità dei soccorsi, una volta effettuata l'apertura del cancello/sbarra automatica, dovrà mantenersi nei suoi pressi per attendere l'arrivo dei mezzi di soccorso esterni, a cui dovrà fornire informazioni utili circa il raggiungimento e l'accesso all'edificio interessato dall'emergenza.

Durante l'intero intervento e comunque finché non sarà comunicata la fine dell'emergenza da parte del Responsabile della Gestione delle Emergenze, egli dovrà presidiare l'ingresso per non permettere l'accesso a personale non addetto all'emergenza.

3.2.7 Squadra di emergenza

La squadra di emergenza è costituita dall'insieme delle persone, che coordinate dal Responsabile della Gestione delle Emergenze, con diverse mansioni si occupano di contribuire alla gestione dell'emergenza. Il personale della squadra di emergenza destinato:

- alla lotta antincendio è appositamente formato come indicato dal DM 10.03.1998;
- al primo soccorso è formato come indicato dal D.M. 388/2003;
- alle altre operazioni (es. chiamata soccorsi, presidio ingresso MOF – Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi etc) è formato sulla base di quanto indicato nel presente documento.

La squadra è composta da addetti con mansioni/operazioni specifiche da compiere in caso di emergenza:

- Addetti al COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE
- Addetti al SEZIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO
- Addetti alla MESSA AL SICURO DELLE PERSONE
- Addetti al PRIMO SOCCORSO
- Addetti all'ASSISTENZA DISABILI
- Addetti alla CHIAMATA DEI SOCCORSI ESTERNI
- Addetti alla VERIFICA ACCESSIBILITA' DEI SOCCORSI
- Addetti all'ATTESA DEI SOCCORSI
- Addetti al PRESIDIO DELL'INGRESSO
- Addetti ai RAPPORTI CON I SOCCORRITORI
- Addetti ai RAPPORTI CON I MEDIA

Chiunque appartiene alla Squadra di Emergenza è richiesto di agire nei limiti della formazione ricevuta e nei limiti delle

proprie capacità.

3.2.8 Sostituti responsabili e gestione delle assenze

Ogni singola mansione definita nell'ambito della Squadra di emergenza prevede la possibilità che possa essere svolta da più persone, che fungono da sostituti dei "titolari".

3.3 Rapporti (Comunicazione e collaborazione) con i servizi di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

Tra gli incaricati della gestione delle emergenze sono incluse anche quelle concernenti le richieste di soccorso agli Enti istituzionali, come i VV.F., CRI, Polizia, Protezione Civile ecc. Inoltre, tale personale è formato e istruito sulle modalità di comunicazione ed in particolare circa:

- la necessità di mantenere il più possibile la calma, parlando lentamente scandendo le parole;
- le modalità di chiamata, comunicando almeno i seguenti dati:
    - nome e cognome ed eventuale società di appartenenza;
    - motivo della chiamata (ad esempio per un incendio);
    - indirizzo del luogo interessato dall'emergenza: via, piazza, numero civico, piano/i interessato/i dall'emergenza;
    - l'eventuale presenza di persone infortunate o intrappolate.
- la necessità che l'operatore, alla fine della comunicazione verbale, si accerti che l'interlocutore abbia chiaramente compreso e trascritto i dati del messaggio, o ripetendoli una seconda volta, ovvero facendosi rileggere la comunicazione trascritta.

3.3.1 Collaborazione con i Vigili del Fuoco

Al momento dell'arrivo della(e) squadra(e) dei VV.F. il comando dell'operazione antincendio viene ovviamente assunta dal capo(i) squadra(i) dei VV.F., al quale il Responsabile della Gestione delle Emergenze e gli addetti alla squadra di emergenza aziendale, dovranno fornire idonea collaborazione, fornendo opportune informazioni circa:

- di eventuali notizie di persone imprigionate o ferite;
- di materiali combustibili ed infiammabili presenti all'interno della struttura in fiamme e cosa si suppone possa avere causato il sinistro;
- del livello di collaborazione che può essere fornito dal personale addetto alla gestione dell'emergenza dell'azienda;
- delle aree dell'edificio con tutte le informazioni che possono essere utili e necessarie alle squadre del VV.F.;
- dell'ubicazione:
    - dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica (anche se questa sia stata già sconnessa);
    - degli impianti antincendio presenti;
    - delle attrezzature, dispositivi e mezzi antincendio da utilizzare (estintori portatili e carrellati, idranti

ecc.);

- degli eventuali combustibili o infiammabili, posti in posizione pericolosa rispetto all'incendio;
- ecc..

3.4 Informazioni preliminari e comportamentali, Allarmi, Comunicazioni e Istruzioni

3.4.1 Allarme

Obiettivo dell'allarme è di assicurare che le persone presenti all'interno dell'area del MOF - Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi siano avvisate dell'emergenza prima che essa minacci la loro incolumità. L'allarme deve poter attivare la squadra di emergenza, che a seconda della gravità della stessa, può dare avvio alla procedura per l'evacuazione dei luoghi di lavoro nonché consentire l'attivazione delle procedure di intervento.

All'interno del MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi, il segnale di allarme può attivarsi manualmente mediante delle trombe pneumatiche in dotazione al personale addetto alla gestione dell'emergenza e lotta antincendio (Squadra di Emergenza). Eventuali comunicazioni possono essere fornite mediante sistema interfono.

3.4.2 Livelli di Allarme

I livelli di allarme posti in essere sono stati così definiti con il fine di suddividere gli stati di emergenza:

- **Suono intermittente (3 suoni) – Pre allarme:** Tale livello di allarme coincide con tre (3) suoni intermittenti rappresentanti la presenza di una situazione di pericolo. Tali suoni, prodotti da uno o più membri della Squadra di Emergenza, hanno il fine di allertare le figure competenti individuate nel Piano di Emergenza e tutto il personale presente all'interno del MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi che sarà così pronto ed organizzato ad affrontare una eventuale evacuazione. Il Responsabile dell'emergenza, in presenza di tale situazione, provvederà ad accertarsi della situazione di pericolo ed a valutare i seguenti scenari successivi:
  - **Suono continuo – Allarme:** Tale livello di allarme coincide con un suono continuo prolungato rappresentante la presenza di una situazione di pericolo. Tale suono, prodotti da uno o più membri della Squadra di Emergenza, hanno il fine di allertare tutte le persone presenti in tutta l'area del MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi. Questo livello determina l'obbligo di abbandonare il proprio posto di lavoro, e la relativa attività lavorativa, per tutto il personale presente all'interno del MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi che si dirigerà nei punti di raccolta più vicini.
  - **Suono Intermittente (prolungato):** Tale livello di allarme coincide con suoni intermittenti prolungati rappresentanti la fine della situazione di pericolo precedentemente definita. Tali suoni, prodotti da uno o più membri della Squadra di Emergenza, hanno il fine di segnalare a tutto il personale presente all'interno del MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi la fine della situazione di Allarme/ Pre Allarme.
- **Suono continuo - Allarme:** Tale livello di allarme coincide con un suono continuo prolungato rappresentante la presenza di una situazione di pericolo. Tale suono, prodotti da uno o più membri della Squadra di Emergenza, hanno il fine di allertare tutte le persone presenti in tutta l'area del MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi. Questo livello determina l'obbligo di abbandonare il proprio posto di lavoro, e la relativa attività

lavorativa, per tutto il personale presente all'interno del MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi che si dirigerà nei punti di raccolta più vicini. Terminata la situazione di pericolo, seguiranno dei suoni intermittenti prolungati rappresentanti la fine della situazione di pericolo precedentemente definita. Tali suoni, prodotti da uno o più membri della Squadra di Emergenza, hanno il fine di segnalare a tutto il personale presente all'interno del MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi la fine della situazione di Allarme.

3.4.3 Segnaletica di sicurezza, definizioni e comportamenti

Percorsi di esodo: 	I percorsi di esodo sono indicati da cartelli con sfondo verde e pittogramma bianco. Essi indicano i percorsi da seguire per raggiungere il luogo sicuro, ed il punto di raccolta. Le uscite di emergenza sono rappresentate nelle planimetrie di esodo affisse.
Punti di raccolta: 	Zona sicura, chiaramente identificata, dove si radunano, in attesa di ulteriori istruzioni, il personale ed i visitatori che hanno evacuato l'azienda.
Emergenza: 	Per emergenza si intende ogni situazione anomala che presenti un pericolo potenziale in atto; costringe, quanti la osservano e quanti la subiscono, a mettere in atto misure di reazione a quanto accade, dirette alla salvaguardia delle persone ed eventualmente alla riduzione dei danni alle strutture. L'emergenza condiziona i soggetti al lavoro, presenti od anche esterni, ad essere attenti e consapevoli che i limiti della sicurezza propria, o altrui, o delle cose, stanno per essere, o sono già superati e che occorre agire per impedire il diffondersi del danno.
Estintori portatili: 	Apparecchio contenente un agente estinguente che viene proiettato e diretto su un fuoco per effetto di una pressione interna. Tale apparecchio è dimensionato per essere portato ed utilizzato a mano e che, pronto all'uso, ha una massa minore o uguale a 20 kg.
Impianto antincendio fisso: 	Insieme di sistemi di alimentazione, di pompe, di valvole, di condutture e di erogatori per proiettare o scaricare un idoneo agente estinguente su una zona d'incendio. La sua attivazione ed il suo funzionamento possono essere automatici o manuali. Rientrano in queste voci gli idranti, i naspi, ecc.
Percorso di sfollamento: 	Percorso che deve essere seguito per attuare l'evacuazione. Parte dai singoli punti aziendali fino alle uscite in un luogo sicuro (individuabile sulle planimetrie affisse alle diverse quote della struttura e segnalato da apposita cartellonistica di salvataggio).
Impianto di allarme:	Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per allertare i

	presenti a seguito del verificarsi di una situazione di pericolo e/o di un principio di incendio.
Personale di imprese esterne:	Personale non dipendente, presente nell'edificio per lavori/servizi e forniture.
Porte ed elementi di chiusura con requisiti di resistenza al fuoco (REI) e vie di uscita:	Per porte ed elementi di chiusura con requisiti REI si intendono gli elementi che presentano l'attitudine a conservare a contatto con il fuoco e il fumo e per un tempo determinato, in un tutto o in parte: la stabilità "R", la tenuta "E" e l'isolamento "I". Per quanto riguarda le vie di uscita si fa riferimento ai percorsi di esodo (ivi comprese le porte) in grado di condurre ad un luogo sicuro rispetto agli effetti di un incendio (fuoco - fiamme - calore - cedimenti strutturali).
Segnalazione di emergenza:	È l'avviso (verbale, acustico, ottico) dato in maniera immediata da chiunque riscontri una qualsiasi situazione di emergenza, al personale dell'edificio. Il messaggio di allarme deve contenere: • proprie generalità; • ubicazione dell'area dell'incidente; • natura dell'emergenza; • eventuale presenza di infortunati.
Tempo di evacuazione	Tempo necessario affinché tutti gli occupanti di un edificio o di parte di esso raggiungano un'uscita a partire dall'emissione di un segnale di evacuazione.
Addetto al Pronto soccorso	Personale formato per intervenire in materia di primo soccorso.
Addetto Antincendio	Personale formato per intervenire in caso di incendio ed in generale per gestire una situazione di emergenza.

Tabella 7 - Definizioni

MISURE DI PREVENZIONE	
	È vietato fumare e fare uso di fiamme libere nelle aree con divieto e nei locali dove l'accesso di personale è saltuario.
	• Non manomettere estintori ed altri dispositivi di sicurezza; • Non ingombrare né sostare negli spazi antistanti gli estintori e le uscite di emergenza; • Evitate di accumulare materiali infiammabili (carta, cartoni, ecc.); • Segnalate la presenza di malfunzionamenti agli impianti elettrici; • Non fumare.
IN CASO DI INCENDIO	
	Se formati, tentare l'estinzione dell'incendio con gli estintori a disposizione

	Segnalare l'incendio e richiedere l'intervento dell'addetto alla prevenzione incendi e dei Vigili del Fuoco
	Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche e/o elettriche in tensione
IN CASO DI EVACUAZIONE	
	• Abbandonare rapidamente i locali seguendo i cartelli indicatori e in conformità alle istruzioni impartite; • Non recarsi per nessun motivo sul luogo dell'emergenza; • Mettere in sicurezza il proprio posto di lavoro (disconnettere macchine, terminali ed attrezzature); • Chiudere le finestre, uscire nel più breve tempo possibile dal locale di lavoro chiudendo la porta dietro di sé; • Ove il fumo sviluppato dall'incendio non permetta di respirare, filtrare l'aria attraverso un fazzoletto bagnato;
	• Non sostare lungo le vie di esodo creando intralci al transito; • Non compiere azioni che possano provocare inneschi di fiamma (fumare accendere attrezzature elettriche).

Tabella 8 - Misure Comportamentali

Punti di Raccolta

Il punto di raccolta è identificato dall'apposita cartellonistica, come individuato appresso:

	**PUNTO DI RACCOLTA N. 1: ROTONDA ADIACENTE AL CENTRO INGRESSI** **PUNTO DI RACCOLTA N. 2: ZONA COMPRESA TRA PADIGLIONE A ED B** **PUNTO DI RACCOLTA N. 3: ZONA ADIACENTE LA CENTRALE FRIGO** **PUNTO DI RACCOLTA N. 4: ZONA ANTISTANTE ALLA SALA POLIVALENTE** **PUNTO DI RACCOLTA N. 5: ZONA ADIACENTE ALL'EDIFICIO GROSSISTI**

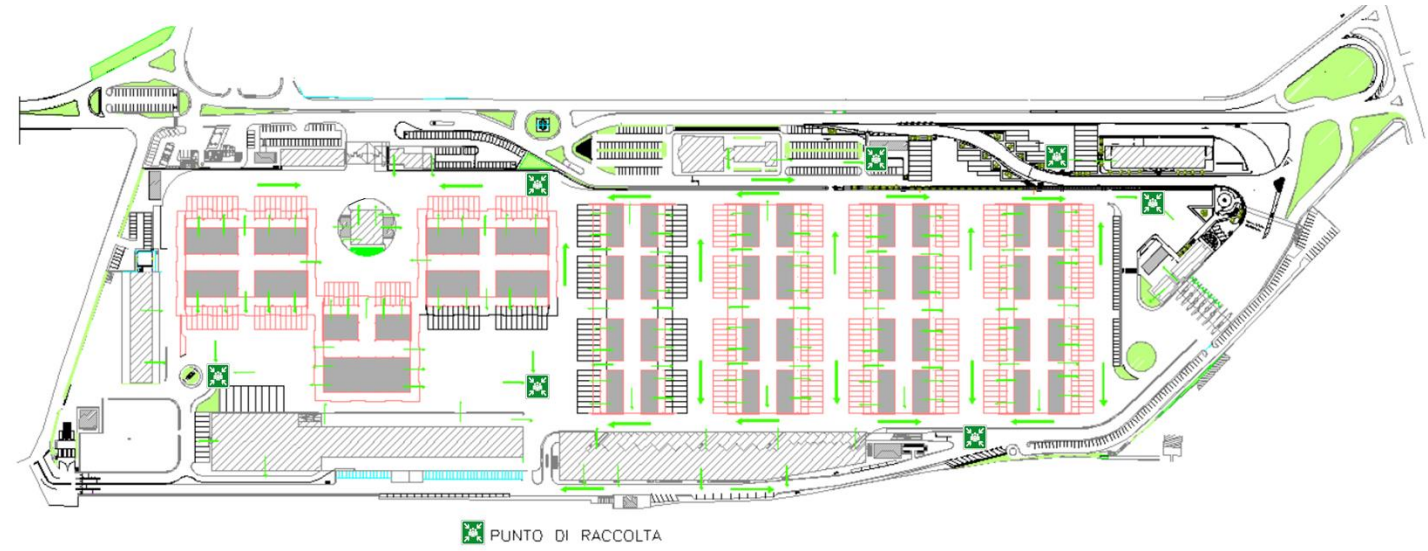

PUNTO DI RACCOLTA 1: ROTONDA ADIACENTE AL CENTRO INGRESSI

Al punto di raccolta 1, confluiscono tutte le persone presenti all'intero del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi ed in particolare le persone presenti all'interno del:

- Centro Ingressi;
- Padiglione A, stand A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, A12
- Padiglione B, stand B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B10, B12
- Padiglione C, stand C1, C5, C9, 13

PUNTO DI RACCOLTA 2: ZONA PADIGLIONE A ED B

Al punto di raccolta 2, confluiscono tutte le persone presenti all'intero del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi ed in particolare le persone presenti all'interno del:

- Padiglione A, stand A9, A 11, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A22, A24
- Padiglione B. stand B11, B13, B14, B15, B17, B18, B19, B20, B22, B24, B26
- Padiglione C, stand C15, C17, C19, C21
- Piattaforma sala B

PUNTO DI RACCOLTA 3: ZONA ADIACENTE LA CENTRALE FRIGO

Al punto di raccolta 3, confluiscono tutte le persone presenti all'intero del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi ed in particolare le persone presenti all'interno del:

- Padiglione C, stand C12, C14, C18, C22, C24
- Padiglione D, stand D11, D13, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24
- Padiglione E, stand E1, E3, E5, E7, E9, E11, E13, E15
- Sala F
- Piattaforma sala A
- Centrale frigo: galleria, celle da 1 a 16, ufficio, deposito, sala macchine

PUNTO DI RACCOLTA 4: ZONA ANTISTANTE ALLA SALA POLIVALENTE

Al punto di raccolta 4, confluiscono tutte le persone presenti all'intero del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi ed in particolare le persone presenti all'interno del:

- Padiglione C, stand C2, C4, C10
- Padiglione D, stand D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D12, D14
- Padiglione E, stand E2, E4, E6, E8, E10, E14, E16
- Sala polivalente
- Padiglione F, stand F2, F4, F6, F8
- Padiglione G, stand G2, G6, G8, G10, G12, G14, G16
- Palazzina Agrofondi

PUNTO DI RACCOLTA N. 5: ZONA ADIACENTE ALL'EDIFICIO GROSSISTI

Al punto di raccolta 5, confluiscono tutte le persone presenti all'intero del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi ed in particolare le persone presenti all'interno del:

- Padiglione G, stand G3, G5, G9, G11, G15
- Edificio grossisti
- Sala F
- Sala Lavorazione
- Deposito imballaggi
- Isola ecologica

4. MISURE DI EMERGENZA DA ATTUARE IN CASO DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Presidi sanitari e attrezzature

All'interno del MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi è messa a disposizione della squadra di primo soccorso:

- Cassetta di Pronto Soccorso gestita secondo le indicazioni del D.M. 388/2003.

Allorché si verificano degli infortuni, per il quale si necessita dell'utilizzo di tale cassetta, sarà cura dell'addetto di primo soccorso designato, effettuare il reintegro dei presidi stessi.

4.2 Modalità di attuazione

Gli addetti al primo soccorso in caso di emergenza sanitaria devono:

- Alla notizia o rilevamento diretto di una emergenza sanitaria, recarsi presso il luogo dell'emergenza ed effettuare gli interventi di primo soccorso secondo la formazione ricevuta;
- All'occorrenza chiedere o prelevare i presidi sanitari della cassetta di pronto soccorso;

- Se necessario, chiedere la collaborazione dei colleghi presenti;
- Se l'azione di primo soccorso risulta inefficace, far attivare i soccorsi esterni, comunicando i seguenti dati
    - Luogo dell'emergenza (città, quartiere, località ed il numero civico più vicino, fornendo punti di riferimento utili);
    - Numero del telefono da cui si chiama;
    - Numero di persone coinvolte e le loro condizioni;
    - indicare ETÀ e SESSO della/e persona/e.

N.B.: Per garantire una corretta comunicazione ed informazione al personale sanitario è opportuno:

- **Rispondere** con calma alle domande che verranno poste e segnalare ogni situazione di pericolo;
- **Ascoltare** sempre attentamente le istruzioni del personale soccorritore; con poche e banali azioni si può salvaguardare la vita all'infortunato fino all'arrivo del mezzo di soccorso.

Comunicare i seguenti segni:

- **COSCIENZA:**
    - Assente: persona non risvegliabile;
    - Assente ma persona risvegliabile;
    - Presente (la persona è sveglia).
- **RESPIRO:**
    - Non respira anche se stimolato;
    - Respiro irregolare;
    - Respira regolarmente.
- **CUTE:**
    - Cianotica (o di colore bluastra);
    - Sudata e/o pallida;
    - Rosea.

Comunicare sempre se la persona migliora o peggiora.

All'arrivo dei soccorritori esterni restare a disposizione per una eventuale collaborazione.

4.3 Gestione emergenza sanitaria

OBIETTIVO: Riduzione gravità effetti dannosi relazionati ad eventi incidentali

RISERVATA A:

- Personale addestrato al primo intervento di soccorso.

MEZZI:

- Dotazione di base per il primo soccorso:
    - Cassette di primo soccorso;

NORME GENERALI

- **Incidente di lieve entità che non comporta abbandono del posto di lavoro:** Appena riscontrato il verificarsi di un evento accidentale, valutato che l'entità del danno non è tale da comportare l'abbandono del posto di lavoro (piccole abrasioni, ferite di lieve entità, lieve contusione, etc..), contattare la Portineria/Centro Ingressi per l'assistenza del Personale Italpol Servizi Fiduciari S.r.l. addetto al servizio primo soccorso che procederà con la medicazione.
- **Incidente di lieve entità che comporta abbandono temporaneo del posto di lavoro**: Appena riscontrato il verificarsi di un evento accidentale, valutato che l'entità del danno è tale da comportare un abbandono temporaneo del luogo di lavoro, contattare la Portineria/Centro Ingressi per l'assistenza del Personale Italpol Servizi Fiduciari S.r.l. addetto al servizio primo soccorso che procederà alle cure del caso. Terminato l'intervento, compatibilmente allo stato di salute, la persona potrà raggiungere la postazione di lavoro per riprendere la normale attività.
- **Incidente non grave che comporta abbandono del posto di lavoro**: Appena riscontrato il verificarsi di un evento di non grave entità e valutato che l'entità del danno comunque è tale da comportare il ricorso a cure di personale sanitario ospedaliero, contattare tempestivamente la Portineria/Centro Ingressi per l'assistenza del Personale Italpol Servizi Fiduciari S.r.l. addetto al servizio primo soccorso che procederà a contattare immediatamente il responsabile della squadra emergenza, prestare le prime cure. Il responsabile della gestione delle emergenze o, in sua assenza, un addetto della squadra di primo soccorso (opportunamente informato sull'accaduto) o la persona che ha fornito le opere di primo intervento (al fine di fornire tutti i dettagli dell'accaduto e del primo soccorso al personale medico del punto di pronto soccorso esterno), attenderà l'arrivo del personale sanitario.
- **Incidente grave che comporta abbandono del posto di lavoro**: Appena riscontrato il verificarsi di un evento accidentale di grave entità, valutato che l'entità del danno è tale da comportare il ricorso a cure di personale sanitario ospedaliero, contattare tempestivamente la Portineria/Centro Ingressi per l'assistenza del Personale Italpol Servizi Fiduciari S.r.l. addetto al servizio primo soccorso che procederà immediatamente ad avviare la procedura di emergenza sanitaria di sua specifica competenza. In particolare, dovrà contattare immediatamente il responsabile della squadra, attivare il ricorso a personale sanitario esterno e prestare le prime cure.

AVVIAMENTO PROCEDURA EMERGENZA MEDICA

Quando l'infortunio è di una gravità tale da rendere sconsigliabile muovere l'infortunato, avviare la procedura di emergenza medica.

Le informazioni da fornire al telefono per il coordinamento dell'intervento di soccorso sono le seguenti:

- TIPOLOGIA DI INFORTUNIO (Fare riferimento alle tipologie sotto descritte);
- L'INFORTUNATO È COSCIENTE?;
- GRAVITÀ DEL DANNO OCCORSO;
- TEMPO INTERCORSO TRA IL VERIFICARSI DELL' EVENTO E LA RICHIESTA DI SOCCORSO;

- EVENTUALI INTERVENTI GIÀ APPRONTATI;
- POSIZIONE DELL'INFORTUNATO ALL'INTERNO DEL CENTRO DIREZIONALE / CENTRO INGRESSI;

Tipologia di infortunio:

- Lesione da taglio;
- Lesione da ustione;
- Lesione per shock elettrico;
- Malore dovuto a cause non identificabili.

L'addetto che riceve la chiamata di Avviamento Procedura Emergenza Medica deve richiedere, se non fornite, all'interlocutore le seguenti informazioni:

- TIPOLOGIA DI INFORTUNIO (Fare riferimento alle tipologie già descritte);
- L'INFORTUNATO È COSCIENTE?;
- GRAVITÀ DEL DANNO OCCORSO;
- TEMPO INTERCORSO TRA IL VERIFICARSI DELL' EVENTO E LA RICHIESTA DI SOCCORSO;
- EVENTUALI INTERVENTI GIÀ APPRONTATI
- POSIZIONE DELL' INFORTUNATO ALL'INTERNO DELL'AREA MERCATO;

Avviata così la procedura di emergenza medica si attenderà l'intervento del personale specializzato. Nel tempo che intercorrerà si opererà come di seguito descritto:

- *mantenere la calma ed evitare assembramenti attorno all'infortunato;*
- *prestare, ove possibile, immediatamente i primi soccorsi;*
- *evitare di muovere l'infortunato, se non strettamente necessario.*

4.4 Trasporto di persone non completamente abili

A seguito di valutazioni effettuate, allo stato attuale non si riscontra la presenza di una persona con problemi di mobilità, udito e/o vista, tali da pregiudicare l'autonomia degli stessi durante le situazioni di emergenza.

Tuttavia, nel caso in cui sia necessario trasportare, delle persone disabili o incapaci di mobilità propria, per permettergli l'evacuazione dagli edifici, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:

- **METODO STAMPELLA UMANA**: È utilizzato per sorreggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito. È da evitare nel caso in cui vi siano degli impedimenti agli arti superiori.

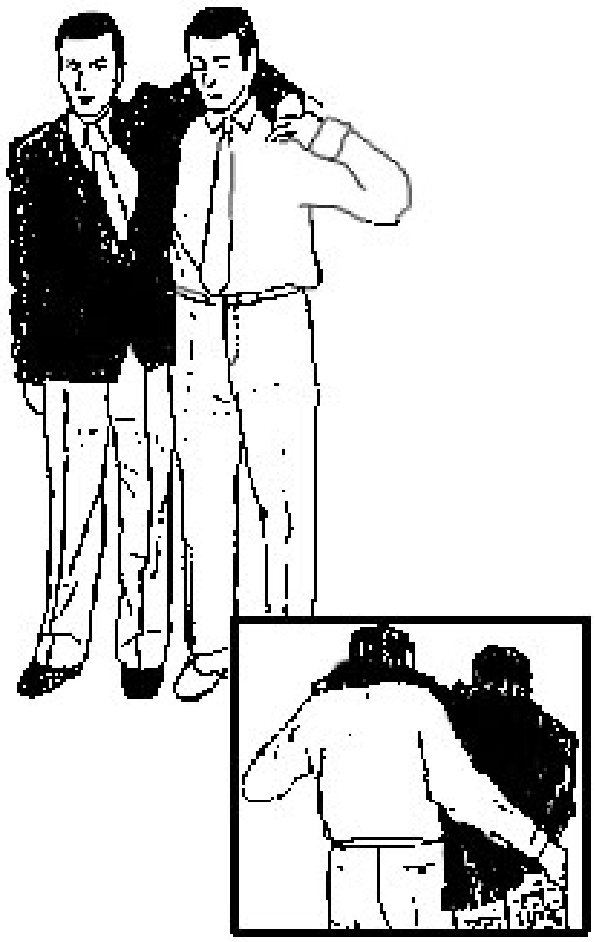

Figura 3 – Metodo della "Stampella Umana"

- **METODO DELLA SLITTA**: Consiste nel trascinare la persona dal suolo senza sollevarlo.

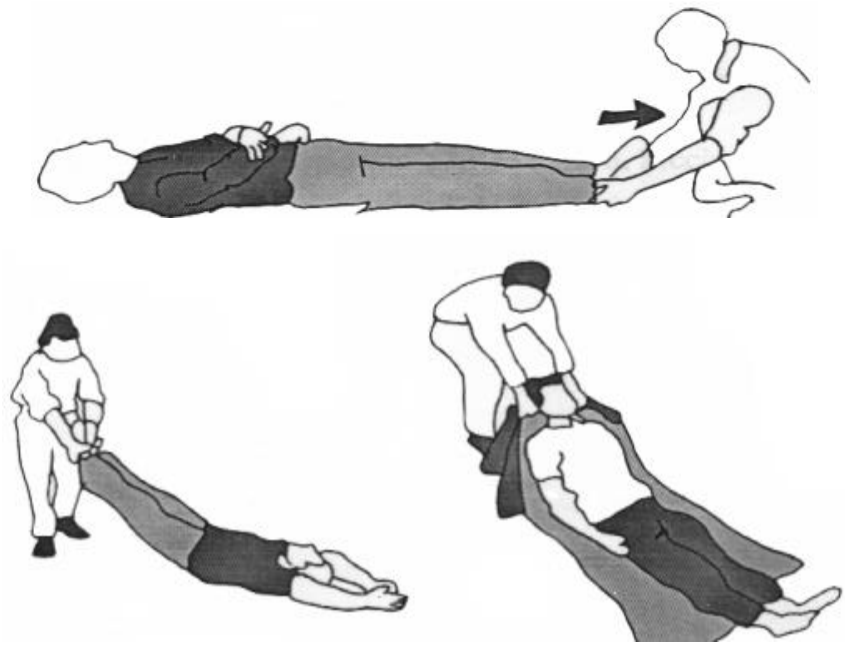

Figura 4 – Metodo della "Slitta"

- **METODO DEL POMPIERE**: Può essere utilizzato nel momento in cui si vuole mantenere sempre disponibile almeno una mano per compiere altre operazioni durante l'evacuazione. In particolare, se la persona non è in

grado di alzarsi, mettersi in piedi davanti la testa e sollevarla utilizzando le braccia intorno alle ascelle di quest'ultimo. Afferrare il polso della persona con la mano, e caricare la propria spalla con il corpo della persona, a livello della zona addominale. Mettere l'altro braccio intorno alle gambe del trasportato.



Figura 5 – Metodo del "Pompiere"

5. MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

5.1 Buone norme di prevenzione incendi

Prevenire gli incendi significa anche adottare, da parte di tutti, comportamenti ispirati alle buone norme di prevenzione incendi:

- localizzare vie di fuga e uscite di emergenza;
- osservare la posizione di pulsanti di emergenza, estintori e cassetta di Primo Soccorso;
- porre in evidenza i numeri telefonici di emergenza;
- non ostruire le vie di fuga o le uscite di emergenza;
- leggere e rispettare quanto riportato nella cartellonistica esposta;
- tenere in ordine il vostro luogo di lavoro in modo tale che non possa rappresentare fonte di rischio;
- rispettare il DIVIETO DI FUMO e non usate fiamme libere di alcun tipo dove vi è pericolo di incendio;
- disporre i materiali facilmente infiammabili lontani da ogni possibile fonte di calore;
- gettare i fiammiferi e i mozziconi di sigaretta negli appositi cestini solo DOPO essersi ATTENTAMENTE assicurati che siano spenti;
- NON sovraccaricare le prese di corrente;
- quando possibile spegnere le apparecchiature elettriche al termine della giornata;
- segnalare sempre tempestivamente il cattivo stato di apparecchiature elettriche o di prese di corrente;
- segnalare sempre tempestivamente ai Responsabili principi di incendio o piccoli incidenti accaduti, anche quando vi sembrano trascurabili.

5.2 Principali cause degli incendi e indicazioni di prevenzione

Quanto sopra, vale anche in virtù della consapevolezza, data anche da rilevazioni statistiche, che le cause più frequenti di un incendio sono:

- cause di origine elettrica;
- cause derivate da negligenze delle persone che a vario titolo frequentano il MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi;
- cause di origine termica di macchine ed impianti;
- anomalie di funzionamento di macchine ed impianti;
- azioni dolose;
- altre cause (non classificabili).

Le cause di origine elettrica

Le cause de origine elettrica, sono dovute principalmente:

- a surriscaldamento dei cavi di alimentazione elettrica;
- a corto circuiti;
- a scariche elettrostatiche;

Esse possono essere evitate mediante:

- verifica del corretto dimensionamento dei conduttori dell'impianto elettrico, effettuando una opportuna manutenzione programmata dei componenti;
- verifica periodica delle messe a terra utilizzando, per macchine e apparecchiature, solo cavi di alimentazione propriamente dimensionati, evitando di usarne di deteriorati e proteggendo gli edifici (quando necessario), dalle scariche atmosferiche;
- un'appropriata manutenzione di tutti i componenti elettrici di macchine ed impianti, affinché il loro livello di sicurezza non scada nel tempo.

Le cause derivate delle persone che a vario titolo frequentano il MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi

Le cause derivate dalla negligenza delle persone che a vario titolo frequentano il MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi si manifestano:

- nel deposito non corretto di materiali infiammabili o facilmente combustibili;
- nell'inosservanza delle regole di prevenzione incendi, come il divieto di fumare, nelle aree in cui non è consentito;
- nel deposito di materiali infiammabili in quantità difformi dal consentito;
- nella mancata rimozione di materiali combustibili obsoleti abbandonati nei luoghi di lavoro (come carta, cartone, materiali plastici, ecc.),

Esse possono essere evitate mediante:

- l'apposizione di cartelli di "divieto di fumo" ed al controllo del rispetto di questi;
- la verifica periodica dei luoghi di lavoro per evitare l'ingiustificato abbandono di materiali infiammabili o facilmente combustibili;
- un'idonea informazione circa il pericolo d'incendio.

Le cause di origine termica dovute a macchine ed impianti

Le cause di origine termica originate da macchine ed impianti possono avere origine da:

- surriscaldamento non previsto di componenti e/o "parti" di macchine ed impianti;
- anomalie dovute a carenze di manutenzione e/o lubrificazione;
- il mancato funzionamento di termostati e/o di dispositivi di sicurezza ad essi collegati;
- ostruzione di aperture di ventilazione necessarie al raffreddamento di macchine ed impianti ecc..

Esse possono essere evitate mediante:

- una adeguata manutenzione programmata di tutti i componenti che possono dar luogo ad attriti;
- la verifica costante del funzionamento di tutti i dispositivi di raffreddamento e di sicurezza ad essi collegati (come termostati, canali di ventilazione, spie e pulsanti luminosi, sistemi di segnalazione acustica e/o ottica ecc.).

Le anomalie di funzionamento di macchine ed impianti

Le anomalie di funzionamento di macchine ed impianti da cui può derivare danno possono avere origine:

- da perdite di liquidi o vapori infiammabili, dovute al cattivo funzionamento di componenti delle apparecchiature;
- dalla inosservanza delle modalità d'utilizzo fornite dal fabbricante;
- dall'abbandono, in prossimità di macchine e impianti, di materiali infiammabili o facilmente combustibili;
- da carenze di manutenzione e/o lubrificazione ovvero da interventi di riparazione e/o sostituzione di pezzi, non in conformi a quanto previsto dal fabbricante;
- dal mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza ed allarme ecc..

Esse possono essere evitate mediante:

- opportuna manutenzione programmata di tutti i componenti meccanici;
- il costante controllo di tubazioni, raccordi, valvole, rubinetti, saracinesche ecc., necessari per il normale funzionamento delle macchine;
- l'osservanza delle modalità d'utilizzo fornite dal costruttore;
- l'accertamento che l'area circostante alla macchina sia mantenuta costantemente sgombra da materiali pericolosi;
- la costante verifica del perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di allarme ecc..

Le azioni dolose

Le azioni dolose interessano principalmente le aree all'aperto, come quelle utilizzate per il deposito imballaggi/isola ecologica, ecc che possono essere incendiati ad opera di malintenzionati.

Esse possono essere evitate mediante:

- vigilanza ed identificazione delle persone autorizzate all'accesso nell'area di lavoro;
- deposito di materiali infiammabili o facilmente combustibili in aree:
    - controllate da apposito personale, ovvero tramite opportune telecamere;
    - munite di adeguate recinzioni;
    - di non facile accesso a persone estranee.

Le cause di propagazione di un incendio

Uno dei compiti dell'antincendio è quello di predisporre i luoghi di lavoro in modo tale che, se malgrado tutte le precauzioni adottate, l'incendio si dovesse comunque innescare, questo non possa facilmente propagarsi nei locali limitrofi a quello interessato dal sinistro. Pertanto sarà necessario attuare una costante sorveglianza visiva nei luoghi di lavoro affinché non si manifesti:

- eccesso di materiali combustibili;
- carenza (o mancanza) dei necessari dispositivi di lotta agli incendi;
- carenza (o mancanza) di manutenzione dei mezzi, dispositivi antincendio, che al momento dell'occorrenza potrebbero presentare anomalie di funzionamento;
- mancanza di controllo di quelle aree normalmente non frequentate;

I principali accorgimenti e le misure per prevenire gli incendi

Compito primario della prevenzione incendi è quello di prevenire l'insorgenza di un incendio, attuando un'efficace organizzazione di prevenzione incendi che comprenda:

- l'attuazione delle misure preventive;
- la verifica dei luoghi di lavoro.

Le misure di prevenzione

Tra le misure preventive da porre in essere nei luoghi di lavoro devono essere considerate:

- la realizzazione di impianti elettrici costruiti a regola d'arte;
- l'adozione e la corretta manutenzione dell'impianto di messa a terra, dei dispositivi differenziali e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- la corretta manutenzione ed il coretto utilizzo di macchine, impianti ed apparecchiature elettriche;
- il corretto stoccaggio ed utilizzo di tutti i prodotti infiammabili o facilmente combustibili, evitando di depositarne grandi quantitativi in aree non presidiate, se non munite dei necessari dispositivi di sicurezza antincendio;

- la delimitazione, mediante idonea segnaletica, delle aree dove non è ammesso l'accesso di mezzi a motore a combustione interna;
- l'adozione e la vigilanza del rispetto della segnaletica di sicurezza;
- l'adozione di:
    - opportuna segnaletica concernente le planimetrie dei luoghi di lavoro ove siano riportate le indicazioni concernenti: le vie di esodo, le scale di emergenza, l'ubicazione dell'interruttore dell'alimentazione elettrica dell'area, il posizionamento degli estintori ecc.;
    - eventuali indicazioni comportamentali concernenti pericoli specifici dell'area;
- la vigilanza del rispetto del "divieto di fumo" nelle aree interessate da tale divieto;
- la rimozione dalle aree di lavoro di materiali combustibili;
- la predisposizione di opportune regole comportamentali concernenti il controllo del proprio posto di lavoro prima delle interruzioni ovvero alla fine della giornata lavorativa (es.: togliere tensione alle macchine, depositare materiali infiammabili in siti ad esse assegnati, ecc.

La verifica dei luoghi di lavoro

Tra le misure da adottare al fine di attuare un'idonea sicurezza incendi dei luoghi di lavoro è necessario che il personale appartenente al Servizio di Prevenzione e Protezione, e quello incaricato della gestione delle emergenze, provvedano ad attuare un costante controllo dei luoghi di lavoro, per evitare che lo stato di sicurezza di questi non scada nel tempo.

A titolo di esempio possono essere ricordate le verifiche concernenti:

- le pavimentazioni delle vie di esodo devono risultare integre e prive di punti d'inciampo;
- le vie di esodo devono essere facilmente percorribili e mantenute stabilmente sgombre da ostacoli;
- le porte ed i portoni poste sulle vie di esodo devono risultare facilmente apribili;
- le porte tagliafuoco devono essere tenute chiuse (ove non previsto il contrario);
- le vie di circolazione del personale devono essere tenute sempre sgombre da qualsiasi materiale;
- le aree non frequentate dal personale ove un incendio potrebbe svilupparsi senza essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e munite dei necessari dispositivi di lotta agli incendi;
- le prese ed i cavi di alimentazione elettrica degli apparecchi utilizzatori devono essere costantemente mantenute in condizioni ottimali;
- gli idranti e gli estintori portatili:
    - devono risultare accompagnati da idonea segnaletica che ne evidenzi l'ubicazione;
    - devono essere installati in posizione chiaramente visibile ed accessibile;
    - non devono presentare danni o anomalie di "parti" o componenti;
    - devono risultare accompagnati da cartellino di manutenzione semestrale;
- la segnaletica di emergenza, che non deve risultare manomessa o rimossa ed aggiornata quando necessario.

6. MISURE DI EMERGENZA DA ATTUARE IN CASO DI LOTTA ANTINCENDIO

6.1 Presidi antincendio

Per consentire una lotta antincendio adeguata alla prevenzione e protezione delle persone che a vario titolo frequentano il MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi da parte degli addetti della Squadra Antincendio, il MOF è dotato di presidi antincendio di seguito definiti.

6.2 Impianti e dispositivi (mezzi di estinzione) per la lotta antincendio

L'attività di protezione e lotta antincendio può essere svolta all'interno del MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi, mediante l'utilizzo di presidi, quali idranti UNI 45 ed estintori portatili a CO_2 dislocati in modo uniforme all'interno del MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi secondo quanto riportato dal progetto depositato e approvato dal comando dei Vigili del Fuoco di Latina.

6.3 Modalità di attuazione (organizzative e gestionali)

6.3.1 Stato di Allarme

Lo stato di allarme si attiva mediante trombe pneumatiche.

Il Responsabile della Gestione delle Emergenze deve mettersi in contatto con la zona in questione o, nel caso non fosse possibile, inviare un addetto della Squadra Antincendio sul posto per appurare lo stato della situazione emergenziale. In relazione allo stato della situazione valuterà se necessaria l'evacuazione totale o la gestione della situazione di emergenza in loco.

Gli addetti della Squadra d'emergenza**,** in caso di esigenza e/o su richiesta del Responsabile, al fine di azionare gli allarmi di allerta o evacuazione, provvedono alla segnalazione vocale al personale presente nelle aree non raggiunte dalle sirene.

Allorché si verifica una condizione di emergenza, il personale che si accorge dell'esistenza della situazione pericolosa, deve:

- Stabilire rapidamente se è in grado o meno, di affrontare da solo l'emergenza. Tale valutazione deve essere fatta sulla base dell'entità e della natura dell'emergenza, dei mezzi a disposizione ed altre eventuali valutazioni personali. Se la decisione è quella di non affrontare da solo l'emergenza, o se il tentativo non riesce, la stessa persona deve richiamare l'attenzione degli altri componenti della squadra di emergenza.
- Mettersi in contatto il personale addetto alla chiamata e fornire le seguenti informazioni:
    - Dare il proprio nome e precisare il luogo dell'emergenza;
    - Riferire (se possibile) l'entità e la natura dell'emergenza;
    - Se l'evento di emergenza lo permette, assicurarsi che il messaggio sia stato recepito, facendo ripetere all'interlocutore i punti salienti del messaggio stesso;
    - Chiamare un componente della squadra di emergenza che dovrà tenere sotto controllo, sempre nella massima sicurezza, l'evoluzione dell'evento;

- Avvisare il Responsabile della condizione di pericolo esistente.

Il personale che risponde alla chiamata di emergenza, chiunque esso sia, deve attivarsi come segue:

- Solo se espressamente richiesto dal Responsabile della squadra di emergenza (o altro membro della stessa), chiamare la sede centrale dei VV.FF , comunicando i seguenti dati:
  - Nominativo di chi effettua la chiamata;
  - Dove si verifica l'emergenza (nominativo azienda, indirizzo e numero di telefono);
  - Tipo di evento (incendio, esplosione, crollo ….);
  - Dimensioni iniziali e condizioni di evoluzione dell'emergenza;
  - Entità numerica degli occupanti lo stabile interessato dall'emergenza (dipendenti, clienti, fornitori, ecc);
  - Eventuali azioni in corso.

Per garantire una corretta comunicazione ed informazione al personale dei VV.FF. è opportuno:

- **Rispondere** con calma alle domande che verranno poste e segnalare ogni situazione di pericolo (cortocircuiti, ecc.);
- **Ascoltare** sempre attentamente le istruzioni del personale dei VV.FF. (con poche e banali azioni si può salvaguardare la vita delle persone ed i beni);
- **Attendere** l'arrivo dei vigili del fuoco, per spiegare l'accaduto ai soccorritori;
- **Comunicare** sempre se la situazione migliora o peggiora.

6.3.2 Modalità di Evacuazione

Dal momento della segnalazione di emergenza, il personale presente deve portarsi velocemente, ma in maniera ordinata, al punto di raccolta definito seguendo le indicazioni, e radunarsi in prossimità del cartello "PUNTO DI RACCOLTA".

Tutto il personale deve rimanere nella zona di raccolta senza ingombrare la parte carrabile per non intralciare l'eventuale movimento di mezzi di soccorso.

Quando si interromperà lo stato di emergenza, il personale ritornerà al proprio posto di lavoro.

6.3.3 Esercitazioni antincendio

Il presente piano di emergenza ed evacuazione prescrive l'esecuzione di opportune esercitazioni, da effettuarsi almeno una volta all'anno. Tali esercitazioni, risultano di notevole importanza, in quanto, tutte le persone presenti a vario titolo nel MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi mettono in pratica le operazioni previste dal piano di emergenza e quindi al verificarsi di un'emergenza sono in grado di eseguire, senza indugio, le operazioni di esodo, che comprendono le operazioni di seguito brevemente richiamate:

- l'accertamento dell'entità dell'incendio (o di altra emergenza);
- la segnalazione del verificarsi di un incendio (o di altra emergenza), mediante l'attivazione dei sistemi di allarme;
- l'esclusione delle alimentazioni e delle utenze, quali l'energia elettrica, ecc., e la messa in sicurezza di macchine ed impianti (quando possibile);

- il coordinamento del personale nelle fasi di esodo dai luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione se nell'area è presente personale occasionale ovvero persone che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro e con le relative vie di uscita di emergenza;
- l'assistenza alle persone con mobilità, vista ed udito menomato o limitato, alle persone anziane, alle donne in stato di gravidanza;
- il controllo dell'avvenuto abbandono di tutte le persone presenti nel luogo di lavoro (quando possibile).

6.3.4 Messa in sicurezza degli impianti

Nel caso in cui si verifichi un'emergenza grave per incendio (vale anche per le atre tipologie di emergenza), l'addetto della squadra di emergenza incaricato di mettere in sicurezza gli impianti, dovrà recarsi presso i dispositivi generali di sgancio, definiti in planimetria, per effettuare il sezionamento dell'impianto elettrico.

7. MISURE DI EMERGENZA DA ATTUARE IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE

Di seguito vengono analizzati gli scenari emergenziali legati ai possibili pericoli gravi, immediati ed inevitabili che potrebbero verificarsi all'interno del MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi. In particolare, sono analizzati solo quelli prevedibili e non collegati ad attività ordinarie per le quali sono già contemplate, nelle procedure, le specifiche modalità da adottare in caso di emergenza.

Al fine di individuare tutte le possibili situazioni di pericolo grave, immediato ed inevitabile si è proceduto ad effettuare una individuazione e analisi dei possibili scenari emergenziali; inoltre, per ciascuno degli scenari analizzati è stata valutata, sulla base delle valutazioni analitiche condotte, l'adeguatezza delle misure in essere [sia dal punto di vista strutturale (compartimentazioni, uscite, vie di fuga ecc.) che delle attrezzature (impianti e mezzi di rilevazione e spegnimento), che dell'organizzazione (sistemi di comunicazione, personale addestrato ecc.)] e sono state definite specifiche schede di "Comportamento e istruzioni per le emergenze" nelle quali sono state riassunte le principali "cosa da sapere" e "cose da fare" per ogni specifica situazione di emergenza. Inoltre, sono state elaborate delle planimetrie, nelle quali sono state opportunamente evidenziati i percorsi d'esodo, le uscite di sicurezza, gli estintori, gli idranti, le vie di fuga, l'indicazione del punto di raccolta, etc.

Le schede di "Comportamento e istruzioni per le emergenze" e le Planimetrie sono state affisse nelle aree del MOF – Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi in modo chiaramente visibile a tutti.

Per quanto attiene l'attività di individuazione ed analisi degli scenari emergenziali, si è dapprima stabilito di procedere solo con quelli non prevedibili e non riconducibili ad attività lavorative, per le quali, è prevista la necessità di definire specifiche misure di emergenza, e poi si è proceduto in modo leggermente differente dal punto di vista analitico distinguendo gli scenari emergenziali legati agli incendi e tutti gli altri.

Per quanto riguarda l'analisi di tutte le possibili emergenze si è proceduto all' individuazione dei pericoli gravi, immediati ed inevitabili e per ciascuno di questi sono stati analizzati tutti i possibili scenari. In particolare, l'analisi degli scenari è stata condotta tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- Caratterizzazione e localizzazione dello scenario;

- Check criticità rispetto a: agenti chimici pericolosi, atmosfere esplosive, etc;
- Orari di lavoro, materiali, sostanze, persone coinvolte (lavoratori esterni, visitatori, etc);
- Effetti: fumo, fiamme, esplosioni, rotture, cedimenti, calore, etc;
- Danni potenziali: infortuni, fratture, ipoacusia, cecità, ustioni di vario grado, ipertermia, arresto della respirazione per collasso dei capillari sanguigni, dovuto all'aria molto calda, carenza di ossigeno nell'area circostante al rogo, tossicità e fenomeni di affaticamento, giramenti di testa e perdita di conoscenza, irritazioni della pelle, delle vie respiratorie e bruciore degli occhi, riduzione della visibilità con conseguente perdita di orientamento, etc
- Conseguenze: es. l'alta temperatura proveniente dalle fiamme, può produrre gravi effetti, con collasso delle strutture della costruzione interessata dal rogo, la propagazione dell'incendio a edifici adiacenti, con pericoli di esplosione e etc.)

Di seguito, in breve, i risultati dell'analisi condotta con riferimento a ciascuno dei pericoli individuati.

Contestualmente all'individuazione dei possibili scenari si è proceduto a valutare l'idoneità delle attuali misure preventive e protettive ((rilevatori, porte, cartellonistica, luci emergenza, etc) e si è proceduto con la definizione delle apposite schede di "Comportamento e istruzioni per le emergenze".

7.1 Emergenza Incendio

Rispetto ad una possibile emergenza incendio sono stati oggetto di analisi i seguenti scenari:

- incendio / esplosione nei gruppi frigo. L'esplosione è stata considerata in relazione all'alimentazione e presenza di ammoniaca nei gruppi frigo. Le persone che potrebbero essere coinvolte sono personale presente nelle aree limitrofe e personale della ditta di manutenzione esterna;
- Incendio di materiale combustibile o infiammabile presente nel deposito imballaggi, all'esterno dei padiglioni in corrispondenza degli spazi assegnati ai singoli concessionari e all'interno dell'isola ecologica. Rispetto a tale scenario si è tenuto conto che il personale coinvolto potrebbe essere tutto il personale che a vario titolo frequenta l'area in questione;
- Incendio collegato a fonti/dispositivi/apparecchiature/impianti elettriche. Sono state approfondite le seguenti criticità:
    - quadri elettrici di zona (singolo padiglione, locale compressori, centrale frigorifera, piattaforma etc). In tale caso possono essere coinvolti: tutto il personale che a vario titolo frequenta l'area in questione;
    - cabina di trasformazione. In tale caso possono essere coinvolti: personale interno dei servizi tecnici o manutentori esterni;

7.2 Altre Emergenze – dovute a fattori esterni

7.2.1 Terremoto

Nel caso di terremoto, tutte le persone presenti all'interno dell'area mercato presente verrebbe coinvolto. Le modalità di gestione, le istruzioni e i comportamenti da adottare sono quelli specificati nel presente PEE, nelle planimetrie

allegate al presente PEE e affisse nelle aree comuni, nelle "Istruzioni operative per l'organizzazione e la gestione delle emergenze" allegate al presente PEE e nelle Schede "Comportamenti e Istruzioni per l'Emergenza" allegate al presente PEE.

7.2.2 Allagamento

Le cause possono essere riconducibili a forte pioggia, ostruzione delle condotte di drenaggio. Si considera un aumento del livello dell'acqua graduale, che necessità comunque l'attivazione delle procedure di emergenza ed in particolare quelle che riguardano l'allarme, la disalimentazione delle utenze elettriche.

Le modalità di gestione, le istruzioni e i comportamenti da adottare sono quelli specificati nel presente PEE, nelle planimetrie allegate al presente PEE e affisse nelle aree comuni, nelle "Istruzioni operative per l'organizzazione e la gestione delle emergenze" allegate al presente PEE e nelle Schede "Comportamenti e Istruzioni per l'Emergenza" allegate al presente PEE.

7.2.3 Tromba d'aria

La tromba d'aria può determinare la movimentazione incontrollata di oggetti, tra i quali, oltre agli arbusti, in particolare vanno considerati quelli contenuti nel vortice stesso o facenti parte degli impianti esterni. In tal caso, si raccomanda pertanto di allontanarsi e tenersi lontano dalle superfici vetrate e abbandonare luoghi all'aperto per raggiungere luoghi riparati.

Le modalità di gestione, le istruzioni e i comportamenti da adottare sono quelli specificati nel presente PEE, nelle planimetrie allegate al presente PEE e affisse nelle aree comuni, nelle "Istruzioni operative per l'organizzazione e la gestione delle emergenze" allegate al presente PEE e nelle Schede "Comportamenti e Istruzioni per l'Emergenza" allegate al presente PEE.

7.2.4 Caduta aeromobile

Va considerata la possibile caduta di aeromobili di qualsiasi tipologia, più o meno grandi. Nel caso di caduta di aeromobile, sono prevedibili conseguenze in termini di morti, feriti, possibili incendi e crolli di parti di edifici.

Le modalità di gestione, le istruzioni e i comportamenti da adottare sono quelli specificati nel presente PEE, nelle planimetrie allegate al presente PEE e affisse nelle aree comuni, nelle "Istruzioni operative per l'organizzazione e la gestione delle emergenze" allegate al presente PEE e nelle Schede "Comportamenti e Istruzioni per l'Emergenza" allegate al presente PEE.

7.2.5 BlackOut (improvvisa e prolungata mancanza di energia elettrica)

Il blackout può costituire una condizione di pericolo durante le attività in luoghi chiusi.

Le modalità di gestione, le istruzioni e i comportamenti da adottare sono quelli specificati nel presente PEE, nelle planimetrie allegate al presente PEE e affisse nelle aree comuni, nelle "Istruzioni operative per l'organizzazione e la gestione delle emergenze" allegate al presente PEE e nelle Schede "Comportamenti e Istruzioni per l'Emergenza"

allegate al presente PEE.

7.2.6 Minaccia armata / presenza di folle

La minaccia armata o presenza di folle è riconducibile a personale interno o esterno.

Le modalità di gestione, le istruzioni e i comportamenti da adottare sono quelli specificati nel presente PEE, nelle planimetrie allegate al presente PEE e affisse nelle aree comuni, nelle "Istruzioni operative per l'organizzazione e la gestione delle emergenze" allegate al presente PEE e nelle Schede "Comportamenti e Istruzioni per l'Emergenza" allegate al presente PEE.

7.3 Altre Emergenze – dovute a fattori interni

7.3.1 Esplosione

A seguito di fuoriuscite di gas, potrebbero verificarsi delle esplosioni. Le modalità di gestione, le istruzioni e i comportamenti da adottare sono quelli specificati nel presente PEE, nelle planimetrie allegate al presente PEE e affisse nelle aree aziendali, nelle "Istruzioni operative per l'organizzazione e la gestione delle emergenze" allegate al presente PEE e nelle Schede "Comportamenti e Istruzioni per l'Emergenza" allegate al presente PEE.

7.3.2 Sversamenti di sostanze

Eventuali fuoriuscite/sversamenti di sostanze potrebbero verificarsi per le sostanze detenute ed utilizzate per il funzionamento dei gruppi frigo, siti nella centrale frigorifera.

Le modalità di gestione, le istruzioni e i comportamenti da adottare sono quelli specificati nel presente PEE, nelle planimetrie allegate al presente PEE e affisse nelle aree comuni, nelle "Istruzioni operative per l'organizzazione e la gestione delle emergenze" allegate al presente PEE e nelle Schede "Comportamenti e Istruzioni per l'Emergenza" allegate al presente PEE.

7.3.3 Non funzionamento /errato funzionamento ascensori

Eventuale non funzionamento o errato funzionamento degli impianti ascensore potrebbero verificarsi per gli impianti posti a servizio del parcheggio multipiano. Le modalità di gestione, le istruzioni e i comportamenti da adottare sono quelli specificati nel presente PEE, nelle planimetrie allegate al presente PEE e affisse nelle aree comuni, nelle "Istruzioni operative per l'organizzazione e la gestione delle emergenze" allegate al presente PEE e nelle Schede "Comportamenti e Istruzioni per l'Emergenza" allegate al presente PEE.

7.3.4 Infortunio / Malore

In caso di malessere o in caso di lesioni a persone, devono essere intraprese (eventualmente fino all'arrivo dei soccorsi sanitari) adeguate misure di primo soccorso da parte del personale addetto al primo soccorso ed utilizzando i presidi medici presenti all'interno dell'area mercato.

Le modalità di gestione, le istruzioni e i comportamenti da adottare sono quelli specificati nel presente PEE, nelle

specifiche istruzioni per il primo soccorso, nelle planimetrie allegate al presente PEE e affisse nelle aree di mercato, nelle "Istruzioni operative per l'organizzazione e la gestione delle emergenze" allegate al presente PEE e nelle Schede "Comportamenti e Istruzioni per l'Emergenza" allegate al presente PEE.

8. ALLEGATI

- Istruzioni operative:
  - Istruzione operativa per il coordinamento delle emergenze;
  - Istruzioni operativa per la lotta antincendio;
  - Istruzione operativa per il primo soccorso;
  - Istruzione operativa per la messa in sicurezza delle persone;
  - Istruzione operativa per la messa in sicurezza degli impianti tecnologici – Sezionamento dell'impianto elettrico
  - Istruzione operativa per le comunicazioni di emergenza
  - Istruzione operativa per l'accessibilità dei soccorsi esterni
  - Istruzione operativa per l'attivazione del segnale di allarme

- **Schede "Comportamenti e istruzioni per l'emergenza";**
  - Comunicare l'emergenza
  - Allarmi e segnali
  - I numero dell'emergenza
  - Comportamenti generali
  - Evacuazione
  - Black-Out
  - Incendio
  - Esplosione
  - Terremoto
  - Allagamento
  - Tromba d'aria
  - Malesseri / Infortuni
  - Caduta di aeromobile
  - Minaccia armata / Presenza di folle
  - Nozioni base di primo soccorso

9. REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione della modifica
00	31/05/2021	Prima stesura del documento
01	04/10/2021	Modifica personale per la messa al sicuro delle persone e lotta antincendio e per il primo soccorso e assistenza disabili
02	04/03/2024	Modifica riferimento normativo per sostituzione del D.M. 10/03/1998
03	07/10/2025	Spostamento punto di raccolta n. 1. (causa lavori PNRR - Lotto 1) Modifica Responsabile della Gestione delle Emergenze